



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## ESTRATTO

### DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 47-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 22 GIUGNO 2018

#### OMISSIS

DELIBERA n. 440  
OBBLIGHI EX ART.14 D.LGS. n.33/13

Il Consiglio, sentita l'avv. Capria,

- **visto** l'art. 14 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 recante il *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* modificato dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 97 del 2016 recante *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*;

- **preso atto** che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 241 del 08 marzo 2017, approvava in via definitiva le "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016";

- **considerato** che le anzidette Linee guida estendevano anche agli Ordini e Collegi professionali l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'al cit. art. 14 ed in particolare veniva stabilito che "Le presenti Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l'organizzazione di tali soggetti" (art. 1, cpv. 6);

- **ritenuto** che le anzidette Linee guida non potessero trovare applicazione per gli Ordini ed i Collegi professionali, in data 22 maggio 2017 proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio i cui motivi di doglianza si intendono in questa sede integralmente richiamati;

- **preso atto** che, con pronuncia n. 1735/2018 emessa in data 17 gennaio 2018 pubblicata il successivo 14 febbraio, il Tribunale adito, precisato che le cit. Linee guida ANAC «appaiono riconducibili al novero delle Linee guida "non vincolanti"», affermava che «è esclusa, poi, una portata immediatamente precettiva, dato che l'influenza diretta di dette Linee guida è valutabile solo attraverso la loro concreta applicazione o attraverso la loro immotivata disapplicazione...»;

- **considerato** che ai suoi Componenti possono essere corrisposti solo i rimborsi spese ed i gettoni di presenza specificamente dettagliati nel proprio Regolamento "Rimborsi spese e gettoni di presenza" adottato nella seduta amministrativa dell'11 dicembre

2015 ove all'art. 1 è stabilito l'ambito di applicazione e all'art. 2 la regolamentazione delle spese;

- **considerato** che il Regolamento cit. al punto che precede è stato tempestivamente pubblicato sul sito web istituzionale al link <http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/i-regolamenti-del-cnf> ;

- **preso atto** che, a cura dell'ufficio amministrazione e contabilità, previa revisione da parte del Collegio dei revisori ed approvazione del Consiglio medesimo, ogni anno vengono riportati, sia nel bilancio di previsione che nel conto consuntivo dell'anno di riferimento, i dati aggregati relativi ai costi di trasferta da parte dei Componenti il Consiglio e le indennità di missione ed il regime indennitario riconosciuto ai Consiglieri nazionali (cfr. voce *Spese per gli organi dell'Ente*) e che i suddetti atti (bilancio e conto consuntivo) vengono tempestivamente pubblicati sul sito web istituzionale al seguente link: <http://www.consiglionazionaleforense.it/bilancio-annuale> ;

- **ritenuto, pertanto**, che i dati aggregati di cui al punto che precede, alla luce dei motivi di cui ricorso introduttivo del giudizio sopra menzionato (ricorso registrato al numero di ruolo 05094/2017 c/o il TAR Lazio) che qui si intendono integralmente richiamati e riproposti, possano soddisfare gli obblighi di pubblicazione cui al cit. art. 14 ed in particolare: comma 1, lett. c, per cui *"Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni... c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;"* e il successivo comma 1-bis per cui *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione"*;

## **DELIBERA**

di considerare adempiuti gli obblighi di cui al cit. art. 14 d. lgs. 33/2013 in ragione della pubblicazione dei dati aggregati relativi ai costi di trasferta da parte dei Componenti il Consiglio e le indennità di missione ed il regime indennitario riconosciuto ai Consiglieri nazionali contenuti nella voce *Spese per gli organi dell'Ente* del bilancio di previsione e del conto consuntivo relativo all'anno di riferimento.

## **OMISSIS**

---

È estratto conforme all'originale.  
Roma, 22 giugno 2018

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

